

APPROFONDIMENTO CIVILE

Morte della parte e ultrattività del mandato: la Cassazione fa chiarezza

Data pubblicazione:	20/05/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

La Suprema Corte, con l'[Ordinanza n. 10796 del 23/04/2026](#), si pronuncia sull'inammissibilità del ricorso di un erede che non ha provato l'**accettazione dell'eredità**. Chiarisce inoltre che la **morte** di una parte costituita, se **non dichiarata** dal difensore, **non interrompe** il processo, in virtù del principio dell'**ultrattività del mandato**. Un'importante conferma dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di legittimazione processuale e continuità del giudizio.

La vicenda trae origine da un allagamento in un'autorimessa condominiale, per il quale il Condominio di viale Tor di Quinto in Roma aveva convenuto Acea ATO 2 e il Comune di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità custodiale. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, condannando le società convenute. Nel corso del giudizio erano intervenuti Giandomenico G., in qualità di condomino, e Assunta Gi., residente, entrambi interessati dall'esito della controversia. Questa decisione favorevole ai danneggiati è stata tuttavia ribaltata in sede di appello.

La Corte di Appello di Roma, infatti, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la condotta collassata, causa dell'allagamento, fosse di proprietà condominiale, in quanto allacciata abusivamente e in difformità dall'autorizzazione amministrativa. Conseguentemente, la manutenzione non rientrava nelle competenze di Acea. La Corte d'Appello ha inoltre escluso qualsiasi nesso eziologico tra le condotte di scavo di Acea e i danni subiti, attribuendo l'evento a cause diverse e già individuate. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per

Cassazione Federico G., quale figlio ed erede di Giandomenico G., e Assunta Gi., eccependo la nullità della sentenza d'appello per un'asserita interruzione del processo.

La Suprema Corte ha dichiarato il **ricorso manifestamente inammissibile**, fondando la propria decisione su due pilastri giuridici. In primo luogo, ha ribadito che il soggetto che si afferma erede deve non solo allegare, ma anche fornire **prova documentale** dell'accettazione dell'eredità (espressa o tacita), non essendo sufficiente la mera chiamata. Federico G., pur avendo dimostrato la sua qualità di figlio, non ha **provato l'accettazione**, rendendo il suo ricorso inammissibile sotto questo profilo. In secondo luogo, la Cassazione ha confermato il principio dell'ultrattività del mandato alla lite: la **morte della parte costituita** a mezzo di **procuratore**, se **non dichiarata o notificata** da quest'ultimo, **non comporta l'interruzione automatica del processo**, consentendo al difensore di continuare a rappresentare la parte. Pertanto, la sentenza d'appello è stata ritenuta valida e il ricorso infondato anche su questo punto.

Il filtro iniziale: differenza tra “chiamato” ed “erede”

In relazione dunque al principio dell'ultrattività del mandato alla lite e gli effetti della morte della parte nel processo, la Corte di cassazione solleva in primis una questione di legittimazione processuale (*legitimatio ad causam*):

- **Il ragionamento:** il ricorrente ha depositato i certificati di nascita e di morte per dimostrare di essere figlio del defunto. C'è però grande differenza tra essere **chiamati all'eredità** (per legge o per testamento) ed essere **eredi effettivi**. La Cassazione dunque si limita ad aver bisogno di tale dimostrazione.
- **La regola di diritto:** la trasmissione della posizione processuale dal *de cuius* non avviene in automatico con l'apertura della successione, ma richiede l'**accettazione** (espressa o tacita) dell'eredità. Chi agisce in giudizio come erede ha l'onere di depositare i documenti che provino tale accettazione. In mancanza, il ricorso è radicalmente inammissibile.

Il principio dell' “ultrattività del mandato”

Superato il problema della legittimazione, i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza d'Appello perché uno dei difensori era morto prima della scadenza dei termini di costituzione e il processo non era stato interrotto (ex art. 300 c.p.c.).

La Cassazione applica la teoria della **stabilizzazione processuale**:

- **La regola generale:** quando una parte muore, il processo dovrebbe interrompersi per consentire ai suoi eredi di subentrare (tutela del contraddittorio).

- **L'eccezione (l'ultrattività):** se la parte era costituita in giudizio tramite un avvocato, **questo non dichiara formalmente la morte** in udienza e non la notifica alle altre parti, la morte rimane "*un fatto privato*" irrilevante per il processo.
- **La Conseguenza:** Per effetto dell'**ultrattività del mandato**, il difensore continua a rappresentare la parte defunta come se fosse ancora in vita. Le notifiche fatte a quel difensore, pertanto, sono perfettamente valide e il processo prosegue regolarmente senza alcuna nullità.

La ratio della norma

Il principio dell'ultrattività, nonostante possa sembrare incoraggiare una sorta di finzione giuridica, in realtà, tutela due valori fondamentali del processo:

1. **La certezza del diritto e la tutela della controparte:** chi deve notificare un atto d'appello non potrà fare indagini investigative, neppure per sapere se la controparte è ancora in vita. Se l'avvocato di quest'ultima tace, la controparte ha il diritto di fare affidamento sulla validità del mandato.

Il divieto di "abuso del processo": si vuole evitare che gli eredi o i difensori utilizzino la morte della parte in modo strategico, tacendola per mesi e poi tirandola fuori come "asso nella manica" solo per far annullare una sentenza a loro sfavorevole.